

TRACCIA N. 1 – LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società ALFA il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.

Condotta al pronto soccorso e sottoposto al controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al posto destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione ravvede dell'esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico da effettuare quanto prima.

Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni anche dopo le sedute di riabilitazione (protattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta un'invalidità del 6%. I signori Beta si recano quindi da un legale e dopo aver esposto i fatti sopra detti aggiungono: che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fino dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; che, al momento dell'iscrizione del proprio figlio al corso, la società ALFA aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla pratica sportiva; che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; che, per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell'urgenza) aveva dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000. Il candidato avente le vesti dei difensori dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei suoi assistiti.

Le principali questioni da affrontare per la soluzione del caso prospettato consistono:

- Nell'individuare quale tipo di responsabilità possa ascriversi alla società Alfa, titolare del maneggio;

- Nell'accertare la validità e l'opponibilità della dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla pratica sportiva sottoscritta dai genitori del piccolo Tizio;
- Nel verificare quale forma di responsabilità sussista in capo alla struttura ospedaliera per la mancata corretta diagnosi della frattura al polso destro del minore.

In relazione alla prima questione la Corte di Cassazione (da ultimo sent. n. 24211/2015 e n. 7093/2015) è ormai costante nell'affermare che il fatto lesivo provocato da una **caduta da cavallo** riferibile alla condotta dell'animale nel corso di una cavalcata in regime di maneggio è riconducibile nel campo applicativo dell'art. 2050 c.c. nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione ovvero ad allievi giovanissimi, la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio (v. Cass. n. 16637/08; Cass. n. 12307/98; Cass. n. 11861/98; Cass. n. 1389/94); negli altri casi (di allievi più esperti) lo svolgimento dell'attività di equitazione viene, invece, ritenuta soggetta alla presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario o utilizzatore dell'animale che causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da evento fortuito (che deve comunque essere diverso da un impulso inusuale dell'animale; v. Cass. n. 75/1983).

Nella fattispecie, come evidenziato nella traccia, non può non rilevarsi come il piccolo Tizio - espressione questa che già induce a ritenerne la giovane età - sia caduto nel corso della seconda lezione di equitazione; entrambe le circostanze fanno senz'altro ritenere che si tratti di un "principiante".

Assume peraltro rilievo il fatto che il cavallo montato avesse già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo.

Alla luce di tali rilievi può ritenersi sussistente in capo alla società Alfa l'esclusiva responsabilità dell'incidente in oggetto ai sensi dell'art. 2050 c.c., a meno che la stessa non fornisca la prova liberatoria che tale disposizione normativa pone a carico

dell'esercente l'attività pericolosa, ovvero di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

A questo punto occorre verificare la validità e l'opponibilità della dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla pratica sportiva sottoscritta dai genitori del piccolo Tizio.

Al riguardo si evidenzia che secondo la più recente giurisprudenza di merito, le pattuizioni contrattuali volte ad escludere la **responsabilità** del centro di equitazione per i danni subiti da un alunno caduto da cavallo sono nulle ai sensi del primo comma dell'art. 1229 c.c. laddove esse volessero esonerare il centro da ogni **responsabilità**, anche derivante da comportamenti gravemente colposi ovvero dolosi; sono altresì nulle per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi del capoverso del medesimo art. 1229 c.c. con riguardo a violazioni da parte del centro, anche per colpa lieve, che possano pregiudicare il diritto alla salute (Corte d'Appello Milano, Sezione 2 civile - Sentenza 29 gennaio 2013, n. 453).

Infine, l'ultima questione da esaminare concerne il verificare quale forma di responsabilità sussista in capo alla struttura ospedaliera per la mancata corretta diagnosi della frattura al polso destro del minore.

Nello specifico, si tratta di responsabilità di natura contrattuale (c.d. da contatto sociale) la quale obbliga al risarcimento dei danni di natura patrimoniale (quantificati nella traccia in € 10.000,00) che non patrimoniale.

Infatti, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico ed alla successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell'urgenza).

Avv. Anna Di Falco

Avv. Paolo Abbate